



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 72/12

di iniziativa del Consigliere K. GENTILE, P. CAPUTO recante:

"Norme transitorie per il prelievo e raccolta della liquirizia in terreni incolti"

relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/6/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	10/6/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 14/06/2022

- D.M. 21 gennaio 2022 pag. 3
Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee.
- D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 (1) artt. 1, 2, 3 pag. 9
Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
- D.Dirett. 10 settembre 2012 pag. 17
Riconoscimento del consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Liquirizia di Calabria».
- D.Dirett. 20 febbraio 2008 pag. 23
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Liquirizia di Calabria», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

D.M. 21 gennaio 2022 (1).

Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2022, n. 115.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Capo I

Disposizioni di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75

Art. 1. Definizione e ambiti di applicazione

1. Per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi, come definiti all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75.

2. Il presente Capo definisce l'elenco delle specie officinali coltivate, che è costituito dall'allegato al presente decreto nonché dalle piante in esso non contemplate ma presenti nei seguenti documenti:

a) allegato 1 del decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018 relativo alla «Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali»;

b) elenco delle «Herbal drug monographs» (monografie sui farmaci a base di erbe) riportato nella vigente edizione della Farmacopea europea pubblicata sul sito della Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute (DEQM) del Consiglio d'Europa;

c) banca dati europea delle specie vegetali per uso cosmetico, «Cosmetic ingredient database cosIng», presenti nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti prescritto dall'art. 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 e successive modifiche;

d) specie vegetali autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2283;

e) elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale in conformità dell'art. 16, lettera f), della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche;

f) monografie dell'Unione europea redatte dal Comitato dei medicinali di origine vegetale (HMPC) ai sensi dell'art. 16-nonies, paragrafo 3, della direttiva n. 2001/83/CE e pubblicate sul sito dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;

g) elenco delle «Monographs for homeopathic preparation» (monografie per la preparazione omeopatica) della Farmacopea europea pubblicato sul sito della Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute (DEQM) del Consiglio d'Europa.

3. La coltivazione delle specie officinali comprende, oltre alla coltivazione in campo e in ambiente protetto, anche tutte le operazioni a fini vivaistici.

4. La coltura della cannabis sativa L. delle varietà ammesse per la produzione di semi e derivati dei semi è condotta ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della

coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. La coltivazione delle piante di cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute.

5. Il titolare di un'azienda agricola o un suo delegato deve assicurare che il personale addetto alla coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle specie officinali sia adeguatamente istruito sulle specie botaniche che manipola prima di eseguire compiti che richiedano tale conoscenza e sia protetto dal contatto con specie tossiche o che presentino rischi durante la manipolazione, in accordo con quanto previsto al capitolo 4 delle «Good agricultural and collection practice (GACP)» del 2006 emanate dall'EMA.

Le specie contrassegnate con un asterisco nell'allegato al presente decreto devono essere coltivate e sottoposte a prima trasformazione in modo da garantire la sicurezza per la salute dei lavoratori agricoli, evitare la contaminazione delle colture circostanti e segnalare efficacemente la pericolosità della specie coltivata nei confronti di terzi estranei all'impresa agricola. Il titolare dell'azienda agricola deve informare la regione o la provincia autonoma di competenza dell'inizio della coltivazione precisando, per le piante contrassegnate con un asterisco nell'allegato al presente decreto, la specie coltivata e fornendo copia del contratto stipulato con l'azienda utilizzatrice.

6. Il presente decreto si applica alla coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali di cui all'elenco allegato nonché ai documenti di cui al comma 2 lettere da a) a g), che devono essere effettuate tenendo conto della loro destinazione d'uso, anche per la prima trasformazione che, nel caso delle piante utilizzate per la produzione di sostanze attive ad uso medicinale e medicinali, deve essere effettuata secondo le «Good agricultural and collection practice (GACP)» e le «Good manufacturing practice (GMP)» dell'Unione europea. Le aziende che sottopongono le piante officinali destinate a uso medicinale a operazioni di prima trasformazione, che devono essere eseguite in accordo alle «Good manufacturing practice (GMP)» secondo l'allegato 7 delle medesime (GMP), sono preventivamente autorizzate dalla Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e, qualora si tratti di sostanze che rientrano nella disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sottoposte all'autorizzazione anche dal Ministero della salute.

7. La vendita delle piante officinali rimane disciplinata dalle normative di settore. La vendita per la successiva trasformazione di piante a uso medicinale deve essere effettuata ad officine autorizzate per la produzione di sostanze attive o di medicinali. La vendita dei prodotti della coltivazione delle piante di cui al comma 4 può essere effettuata solo ad aziende in possesso delle autorizzazioni indicate al comma 6 e la vendita delle piante di *Ephedra* spp. e del fungo macroscopico *Claviceps purpurea*, può essere effettuata solo ad aziende in possesso di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8. L'uso alimentare delle piante comprese nell'elenco allegato al presente decreto, qualora consentito dalla legislazione vigente, rimane disciplinato dal regolamento (CE) n. 178/2002 e dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. Eventuali comportamenti difforni sono sanzionabili secondo quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

9. Si intendono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la coltivazione e la lavorazione delle piante disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nonché le specie officinali comprese negli elenchi di specie esotiche di rilevanza unionale e nazionale di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. I periodici aggiornamenti dei predetti elenchi devono essere tenuti in considerazione dall'allegato di cui al comma 2 del presente articolo. Inoltre, in considerazione di quanto già previsto dall'art. 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97, rimane vietata l'immissione in natura delle specie e popolazioni non autoctone, salvo

quanto previsto dalle modifiche apportate al citato articolo dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102.

Art. 2. Aggiornamenti al decreto

1. Gli aggiornamenti all'elenco di cui al comma 2 dell'art. 1 saranno predisposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica ed il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Capo II

Disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75

Art. 3. Ambito di applicazione e definizioni

1. L'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee, ai fini del loro utilizzo diretto o della loro prima trasformazione, è effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e, dal 1° gennaio 2022, si applica quanto previsto all'Allegato II relativo alle «Norme dettagliate di produzione di cui al capo III - parte I: Norme di produzione vegetale di cui al paragrafo 2.2. Norme relative alla raccolta di piante selvatiche», del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

2. Ai fini del presente capo, si intende per «prelievo» di specie officinali la quota di popolazione massima asportabile in forma di pianta intera dall'ambiente in cui svolge il suo ciclo biologico naturale, mentre si intende per «raccolta» l'effettiva asportazione dell'intera pianta o di parti di essa.

3. Con il termine «domesticazione» si intende il processo di adattamento ai fini della coltivazione di specie spontanee.

4. La responsabilità di effettuare la raccolta in conformità al presente decreto è attribuita al detentore dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 1.

5. Il detentore dell'autorizzazione alla raccolta di specie officinali, o un suo delegato, deve gestire e coordinare le operazioni di raccolta, assicurando che ciascun raccoglitore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di riconoscimento delle specie di interesse officinale e delle buone pratiche di raccolta, conservazione e prima trasformazione. La formazione dovrà essere garantita dal detentore dell'autorizzazione alla raccolta sul luogo di lavoro.

6. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 5 sono definiti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in accordo con università, enti di ricerca, ordini professionali agricoli e organismi competenti sul proprio territorio, sulla base di quanto previsto dall'art. 6.

7. La raccolta ed il prelievo delle piante officinali spontanee appartenenti alle specie protette ai sensi di specifiche disposizioni internazionali, dell'Unione europea, nazionali e regionali o presenti all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto e sono disciplinate dalla pertinente normativa di tutela.

8. Sono esentati dagli obblighi del presente capo coloro i quali raccolgono le specie spontanee ai fini di autoconsumo familiare.

Art. 4. Norme generali per la raccolta di specie officinali spontanee

1. Le attività di raccolta di specie officinali spontanee rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, così come disposto dall'art. 3, comma 1, sono consentite previa autorizzazione di cui al successivo art. 6.

2. I metodi di raccolta non devono danneggiare gli ecosistemi nei quali si sviluppano le specie officinali spontanee, assicurando in ogni caso le condizioni ottimali per la rigenerazione delle piante stesse e il mantenimento delle popolazioni anche nel rispetto delle leggi regionali.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono programmi specifici di «domesticazione» delle specie spontanee, al fine di diminuire l'impatto della raccolta di tali specie in natura.

4. La raccolta è effettuata in conformità alle «Good agricultural and collection practice (GACP)» dell'Unione europea, con particolare riferimento ai seguenti principi:

a) la raccolta di specie officinali spontanee può essere effettuata esclusivamente nel tempo balsamico o di maturità commerciale di ciascuna specie, fatta eccezione per parti (ad esempio frutti, semi, stoloni, rizomi, bulbi) destinate a successiva moltiplicazione ai fini di studio o di coltivazione;

b) la raccolta di organi di propagazione (ad esempio frutti, semi, stoloni, rizomi, bulbi) deve garantire il permanere in situ di una quota idonea alla sopravvivenza della specie;

c) chiunque intenda effettuare la raccolta o il prelievo di piante officinali spontanee deve preliminarmente verificare l'assenza, nell'area in cui si intende operare, di provvedimenti di interdizione emanati da parte delle Autorità locali competenti per accertato rischio sanitario o per la tutela e salvaguardia delle aree verdi pubbliche di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico, culturale;

d) durante la raccolta di specie officinali spontanee è fatto obbligo di assicurarsi che non ci siano contaminazioni con altre specie potenzialmente tossiche;

e) al fine di garantire il controllo sul mantenimento dell'equilibrio dell'habitat naturale e di fornire ulteriori garanzie sugli standard qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, è fatto obbligo di indicare, nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali, la zona geografica di raccolta delle specie officinali spontanee.

Art. 5. Censimento delle specie officinali spontanee

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in collaborazione con università, enti di ricerca e organi competenti sul proprio territorio individuano con appositi provvedimenti:

a) le specie officinali spontanee oggetto di tutela presenti sul proprio territorio;

b) le specie officinali spontanee non oggetto di tutela presenti sul proprio territorio;

c) eventuali misure, anche temporanee, di contenimento della raccolta di specie officinali spontanee non oggetto di tutela, volte ad evitare il depauperamento delle popolazioni di piante officinali spontanee.

Art. 6. Rilascio dell'autorizzazione a raccogliere specie officinali spontanee

1. La raccolta di specie officinali spontanee è consentita previa specifica autorizzazione, ovvero mediante rilascio di apposito tesserino, da parte delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dopo il superamento di un esame abilitativo di cui al successivo comma 5. E' fatta salva da parte delle regioni la possibilità di allocazione ad enti sub-regionali della predetta funzione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida su tutto il territorio nazionale, di durata quinquennale, è personale e non è cedibile. La stessa potrà essere rinnovata per altri cinque anni attraverso la frequentazione di un corso di aggiornamento della durata massima di venti ore.

3. L'età minima per il rilascio è fissata in anni diciotto.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano corsi di formazione in accordo con università, enti di ricerca, ordini professionali agricoli e organismi competenti sul proprio territorio, avvalendosi comunque di personale qualificato.

5. L'esame abilitativo, necessario all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1, è conseguente alla frequentazione dei corsi di formazione di cui al comma 4, della durata minima di settanta ore, sui seguenti argomenti:

- a) norme igienico-sanitarie;
- b) elementi di botanica e di tassonomia; riconoscimento delle specie officinali;
- c) flora officinale regionale;
- d) aspetti generali riguardanti le specie officinali ed i loro costituenti con particolare attenzione al tempo balsamico;
- e) specie officinali tossiche e allergeniche;
- f) aspetti normativi sulla protezione delle specie e degli habitat; normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- g) specie officinali spontanee oggetto di tutela;
- h) buone pratiche di raccolta, metodi e tempi generali, e prima trasformazione;
- i) processi di post-raccolta e buone pratiche di imballaggio e stoccaggio;
- l) criteri di qualità e normative di riferimento in Italia ed Europa.

6. Il corso si avvarrà di una parte pratica esercitativa concernente il riconoscimento delle principali specie officinali spontanee del territorio.

7. L'autorizzazione è rilasciata previa frequenza ad almeno il 70% del monte ore previsto dai corsi di cui al comma 4 e all'esito positivo di un esame finale.

8. L'autorizzazione accorda il titolo di «raccoltore di piante officinali spontanee».

9. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono l'elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee.

10. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare titoli di studio coerenti con le materie soprarichiamate il cui possesso esonera i titolari dalla frequentazione dei corsi di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo per gli stessi di sostenere il colloquio finale.

11. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano entro diciotto mesi quanto previsto dal presente articolo.

Art. 7. Organismi deputati ai controlli

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle attività di raccolta delle specie officinali ai sensi del presente decreto è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri (CUTFAA) ed al Corpo forestale nelle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare il presente decreto le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Le guardie giurate volontarie debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato, con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

4. Sono inoltre coinvolti nei controlli, per particolari aspetti di competenza, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali nonché le Aziende sanitarie locali e le autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 2017/625.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 8. Abrogazioni

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Elenco delle specie di piante officinali (ai sensi dell' art. 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75)

...Omississ...

Glycirrhiza glabra L.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 [u](#) artt. 1, 2, 3

Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'[articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2018, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la [legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'articolo 5](#) che conferisce una delega al Governo per il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali, anche adottando appositi testi unici con riferimento a specifici settori omogenei;

Vista la [legge 6 gennaio 1931, n. 99](#), recante disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;

Visto il [regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793](#), recante approvazione del regolamento per l'applicazione della [legge 6 gennaio 1931, n. 99](#), portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;

Visto il [regio decreto 26 maggio 1932, n. 772](#), recante elenco delle piante dichiarate officinali;

Vista la [legge 9 ottobre 1942, n. 1421](#), recante disciplina della raccolta e del commercio della digitale;

Vista la [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#), recante disciplina dell'attività sementiera;

Vista la [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), recante legge quadro sulle aree protette;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#);

Visto il [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214](#), recante attuazione della [direttiva 2002/89/CE](#) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il [decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#), recante attuazione della [direttiva 2001/83/CE](#), e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della [direttiva 2003/94/CE](#);

Vista la [legge 1° dicembre 2015, n. 194](#), recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 2017/160 della Commissione del 20 gennaio 2017](#), che modifica il [regolamento \(CE\) n. 338/97 del Consiglio](#) relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Viste le linee guida europee concernenti le *Good Manufacturing Practice* (GMP) dell'Unione europea, con riferimento in particolare all'allegato 7 concernente la fabbricazione dei medicinali di origine vegetale e le *Good agricultural and collection Practice* (GACP) dell'Unione europea;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i [regolamenti del Consiglio \(CEE\) n. 352/78, \(CE\) n. 165/94, \(CE\) n. 2799/98, \(CE\) n. 814/2000, \(CE\) n. 1290/2005 e \(CE\) n. 485/2008](#);

Vista la [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni e, in particolare, l'[articolo 4](#), commi 57, 58 e 59;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007](#) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il [regolamento \(CEE\) n. 2092/91](#);

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005 del Consiglio](#);

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#) recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i [regolamenti \(CEE\) n. 922/72](#), [\(CEE\) n. 234/79](#), [\(CE\) n. 1037/2001](#) e [\(CE\) n. 1234/2007 del Consiglio](#);

Vista la [direttiva \(UE\) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015](#) che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#), regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014](#), recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il [decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150](#), recante attuazione della [direttiva 2009/128/CE](#) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002](#) che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015](#), relativo ai nuovi alimenti e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) e abroga il [regolamento \(CE\) n. 258/97 del Parlamento](#)

europo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce una nuova

classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il [regolamento \(CEE\) n. 3696/93 del Consiglio](#);

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105](#), recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'[articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;

Udito il parere del [Consiglio di Stato n. 78/2018](#), espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;

Acquisito il parere della commissione 5^a bilancio del Senato della Repubblica;

Considerato che le altre commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e la Commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018](#), con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, è stato incaricato di reggere, *ad interim*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e *ad interim* Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali.
2. Ai fini del presente decreto, per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito l'elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto. ⁽²⁾
4. Il risultato dell'attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di oli essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest'ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. E' altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.
5. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la coltivazione e la lavorazione delle piante di cui al comma 2 disciplinate dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati

di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#).

7. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non confezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente.

8. Ai sensi dell'[articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

[\(2\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 21 gennaio 2022](#).

Art. 2. *Coltivazione, raccolta e prima trasformazione*

1. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono consentite all'imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, e dal comma 2 del presente articolo.

2. La coltivazione e la raccolta delle piante officinali a scopo medicinale o per la produzione di sostanze attive vegetali è da effettuarsi in accordo alle «Good Agricultural and Collection Practice (GACP)» senza necessità di specifica autorizzazione; le GACP sono richiamate dall'allegato 7, punto 7, delle Good Manufacturing Practice (GMP) dell'Unione europea che sono obbligatorie sia per la produzione di sostanze attive vegetali che per i medicinali, come previsto dal titolo IV del [decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#).

3. Il presente decreto reca principi fondamentali in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai quali le regioni si conformano nell'ambito della rispettiva autonomia normativa. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. In relazione alle medesime materie, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì la formazione, l'aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo e l'attività di consulenza aziendale anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013](#).

Art. 3. *Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee*

1. In conformità a quanto disposto dal [regolamento \(CE\) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996](#), dalla [legge 1° dicembre 2015, n. 194](#), dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), nonché dal [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#), ed in particolare dagli [articoli 9, 10 e 11](#) del predetto decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.

2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, disciplina l'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell'[articolo 12](#), paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla [legge 1° dicembre 2015, n. 194](#).

3. La raccolta di piante, alghe, funghi macroscopici e licheni cresciuti spontaneamente e destinati ad essere impiegati come ingredienti di un medicinale è effettuata in accordo alle Good Agricultural and Collection Practice (GACP) di cui all'articolo 2, comma 2.

D.Dirett. 10 settembre 2012 ⁽¹⁾.

Riconoscimento del consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'*art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526* per la DOP «Liquirizia di Calabria». ⁽²⁾

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2012, n. 222.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL DIRETTORE GENERALE

per la promozione della qualità agroalimentare

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la *legge 21 dicembre 1999, n. 526*, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'*art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526*, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i [decreti ministeriali 12 aprile 2000](#), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'[art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999](#);

Visto il [decreto 12 settembre 2000, n. 410](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'[art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999](#), è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il [decreto 12 ottobre 2000](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'[art. 14, comma 15, lettera d\)](#) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il [decreto 10 maggio 2001](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati [decreti del 12 aprile 2000](#);

Visto il [decreto 4 maggio 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati [decreti del 12 aprile 2000](#);

Visto il [decreto 4 maggio 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'[art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000](#), recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il [decreto 4 maggio 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato [decreto 4 maggio 2005](#);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1072 della Commissione del 20 ottobre 2011](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 278 del 25 ottobre 2011 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Liquirizia di Calabria»;

Visto il [decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del [regolamento \(CEE\) n. 2081/92](#), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'[art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526](#);

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela della «Liquirizia di Calabria» DOP, con sede legale in Cosenza, corso Luigi Fera n. 79, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'[art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999](#);

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'[art. 5 del decreto 12 aprile 2000](#) sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera «caffè, tè e spezie, escluso il matè» individuata all'[art. 4, lettera m\) del medesimo decreto](#), rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'[art. 14, comma 15, della legge n. 526/99](#). La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Icea Calabria, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela della «Liquirizia di Calabria», al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'[art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999](#);

Decreta:

Art. 1 ⁽³⁾

1. Lo statuto del consorzio di tutela della «Liquirizia di Calabria» DOP, con sede in Cosenza, corso Luigi Fera n. 79, è conforme alle prescrizioni di cui all'[art. 3 del decreto 12 aprile 2000](#), recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

[\(3\)](#) Vedi, anche, il [Decreto 12 gennaio 2018](#).

Art. 2

1. Il consorzio di tutela di cui all'[art. 1](#) è riconosciuto ai sensi dell'[art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526](#), ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Liquirizia di Calabria» registrata con registro (CE) n. 1072 della Commissione del 20 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 278 del 25 ottobre 2011.

2. Gli atti del consorzio di cui di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Liquirizia di Calabria».

Art. 3

1. Il consorzio di tutela di cui all'[art. 1](#) non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4

1. Il consorzio di tutela di cui all'[art. 1](#) può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'[art. 2](#) del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti

interessati all'utilizzazione della DOP «Liquirizia di Calabria» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di tutela di cui all'*art. 1* sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal *decreto 12 settembre 2000, n. 410*, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Liquirizia di Calabria» appartenenti alla categoria «agricoltori», nella filiera caffè, tè e spezie, escluso il matè, individuata dall'*art. 4, lettera m) del decreto 12 aprile 2000* recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. ⁽⁴⁾

2. L'incarico di cui all'*art. 2* del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'*art. 7 del decreto 12 aprile 2000* recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(4) Per la conferma dell'incarico di cui al presente comma, vedi l'*art. unico, comma 1, Decreto 25 febbraio 2016* e, successivamente, l' *art. unico, comma 1, Decreto 12 luglio 2019*.

D.Dirett. 20 febbraio 2008 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Liquirizia di Calabria», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. [\(2\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 2008, n. 59.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

[\(3\)](#) A norma dell' *art. unico, Decreto 15 maggio 2009*, la protezione transitoria accordata con il presente Decreto è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con *nota del 6 maggio 2009*, numero di protocollo n. 7112 e consultabile nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualità dei prodotti agroalimentari

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'*art. 16*, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'*art. 19* che abroga il *regolamento (CEE) n. 2081/92*;

Visto l'*art. 5*, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'*art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007*, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela piante officinali, con sede in Cosenza, Corso d'Italia n. 79, intesa ad ottenere la

registrazione della denominazione «Liquirizia di Calabria», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 16473 del 21 settembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela piante officinali, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Liquirizia di Calabria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela piante officinali, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Liquirizia di Calabria», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1. ⁽⁴⁾

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Liquirizia di Calabria».

(4) A norma dell' *art. unico, Decreto 15 maggio 2009*, la protezione transitoria accordata con il presente Decreto è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con [nota del 6 maggio 2009](#), numero di protocollo n. 7112 e consultabile nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2. ⁽⁵⁾

La denominazione «Liquirizia di Calabria» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

(5) A norma dell' *art. unico, Decreto 15 maggio 2009*, la protezione transitoria accordata con il presente Decreto è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con [nota del 6 maggio 2009](#), numero di protocollo n. 7112 e consultabile nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3. ⁽⁶⁾

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Liquirizia di Calabria», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'*art. 1*.

(6) A norma dell' *art. unico, Decreto 15 maggio 2009*, la protezione transitoria accordata con il presente Decreto è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con [nota del 6 maggio 2009](#), numero di protocollo n. 7112 e consultabile nel sito istituzionale del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 4. [↗](#)

1. La protezione transitoria di cui all'[art. 1](#) cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'[art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007](#).

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[\(7\)](#) A norma dell' [art. unico, Decreto 15 maggio 2009](#), la protezione transitoria accordata con il presente Decreto è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con [nota del 6 maggio 2009](#), numero di protocollo n. 7112 e consultabile nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.